

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 15 GIUGNO 2005

N. 82

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31maggio 2005, n. 705

L. 560/93 - IACP di Bari - Localizzazione interventi ERP di manutenzione straordinaria per complessivi euro 9.260.348,33 da realizzarsi in Bari e Provincia con fondi rivenienti dall'alienazione alloggi relativa agli anni 1998-1999-2000-2001-2002-2003.

Pag. 8411

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31maggio 2005, n. 706

Art. 42 della l.r. n. 28/2001 e art. 14 l.r. 25/2004. Variazione al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2005. Istituzione di nuovi capitoli d'entrata e di spesa del Bilancio Vincolato. Assegna-

zione statale di euro 36.228,00 per la realizzazione dell'integrazione, aggiornamento ed implementazione della banca dati cartografica ed alfanumerica del progetto IFFI "inventario dei Fenomeni Franosi in Italia" nell'ambito del territorio pugliese ai sensi dell'ex legge n. 183/89.

Pag. 8415

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31maggio 2005, n. 710

Programma di Monitoraggio del Ministero dell'Ambiente per il controllo dell'ambiente marino costiero prospiciente la Regione Puglia - Prosecuzione delle attività al 31.03.2006 - Approvazione schema di Convenzione - Delega alla stipula.

Pag. 8418

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31maggio 2005, n. 715

Art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28

e art. 14, comma 1, legge regionale 29/12/2004, n. 25. Restituzione fondi dal Mediocredito Centrale spa – Variazione amministrativa al Bilancio di previsione anno 2005.

Pag. 8445

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 719

Art. 3 – co. 4° della Legge 125/2001. Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcool e problemi alcoolcorrelati. Variazione al Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2005.

Pag. 8446

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 720

Art. 14 – L.R. 29 dicembre 2004, n. 25. Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005. Risorse finanziarie di euro 12.836.292,87 trasferite alla Regione Puglia per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria.

Pag. 8448

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 729

Terlizzi (Ba) Piano di lottizzazione del sub comparto di zona C5/a2 di PRG. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta : Bufi Cosmo ed altri.

Pag. 8450

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 730

Fasano (Br) P.d.L. in zona C2 comparto 20 del P.R.G. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta : Coop. Edil. "Orchidea" a r.l. Fasano e Sig. Grassi.

Pag. 8455

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 731

Fasano (Br) Piano di lottizzazione in zona C1 comparto 21 del PRG. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta : Coop. Edil. "Orchidea" a r.l. Fasano e Sig.ra Colella.

Pag. 8459

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 705

L. 560/93 – IACP di Bari – Localizzazione interventi ERP di manutenzione straordinaria per complessivi euro 9.260.348,33 da realizzarsi in Bari e Provincia con fondi rivenienti dall'alienazione alloggi relativa agli anni 1998-1999-2000-2001-2002-2003.

L'Assessore all'E.R.P. Prof.ssa ANGELA BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

- la legge 24/12/93 n. 560 detta norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);
- la succitata legge, all'art. Unico, comma 13 e comma 14, stabilisce, tra l'altro che i proventi delle alienazioni rimangono nella disponibilità degli Enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato e possono essere utilizzati, su autorizzazione regionale, per quota non inferiore all'80% al reinvestimento in edifici ed aree edificabili per la realizzazione di interventi di E.R.P. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

Dagli atti d'Ufficio risulta, tra l'altro che:

- con provvedimento n. 1353 del 21/09/1999, la Giunta Regionale deliberava la localizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, proposta dall'IACP di Bari con deliberazione del C.d.A. n. 657 del 9/11/98, relativa ai proventi derivanti dall'alienazione alloggi avvenuta negli i anni 1996 e 1997, resisi disponibili al reinvestimento, così

come consentito dalla normativa, per in importo complessivo di Lire 10.924.768.779;

- con successiva deliberazione 65 del 16/07/2001 il Commissario Straordinario dell'Ente proponeva alla Regione Puglia una ridefinizione complessiva degli interventi di manutenzione straordinaria localizzati con la succitata deliberazione di G.R. n. 1353/99 con la motivazione che alcuni fabbricati compresi nella localizzazione di cui alla delibera di G.R. n° 1353/99, erano stati inseriti nei programmi finanziati con altre leggi e, di contro, dichiarava l'istituto, era stata accertata la necessità di urgenti interventi su altri immobili interessati da rilevanti fenomeni di degrado con pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- con provvedimento n. 2086 del 27/12/2001, la Giunta Regionale, accogliendo la suddetta proposta dell'IACP di Bari, deliberava la rilocalizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, da realizzarsi su altri immobili, sempre con i proventi rivenienti dalla alienazione alloggi erp relativa agli anni 1996 e 1997 per il medesimo un importo di Lire 10.924.768779;
- di seguito, l'istituto, con nota n° 3050 del 25/03/04 trasmetteva il provvedimento n° 25 dell'1/03/04 con il quale il Commissario Straordinario dell'Ente, deliberava di proporre alla Regione Puglia la localizzazione dei fondi rivenienti dall'alienazione degli immobili operata ai sensi della L. 560/93 negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, così come individuato nel medesimo atto;
- con nota n° 2377 del 24/06/04, l'Assessorato all'E.R.P., in relazione a quanto proposto dall'istituto formulava rilievi, evidenziando, tra l'altro, che determinati interventi non potevano essere finanziati con i proventi della Legge 560/93, in quanto non rientranti nella fattispecie prevista dalla suddetta legge;
- con successiva nota n. 9137 del 21/10/04, l'Ente reiterava la medesima localizzazione proposta con provvedimento commissariale n. 25/04 già oggetto di rilievi;

- in riscontro, l' "Assessorato, con nota 120 del 12/01/05, ribadiva quanto già espresso con nota reg. 2377/04, e, nel contempo, considerata l'estrema urgenza rappresentata dall'Ente per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei fabbricati elencati nel provvedimento commissariale 25/04, invitava l'istituto a riformulare la proposta con atto formale, tenendo conto delle eccezioni poste dall'Assessorato, dando la priorità agli interventi ritenuti più urgenti; fermo restando che la programmazione dei fondi di cui alla Legge 560/93 doveva essere realizzata solamente sulla base degli incassi allo stato effettuati e che dall'utilizzo dovevano essere esclusi i fondi rivenienti da vendite di alloggi approvate senza l'autorizzazione regionale prevista dalla Legge.

Attualmente, l'istituto, con deliberazione n. 231 del 30/11/04, trasmessa con nota n. 175 del 17/01/2005, ha riproposto alla Regione Puglia la localizzazione dei fondi rivenienti dall'alienazione degli immobili operata ai sensi della L. 560/93 negli anni dal 1998 al 2003, escludendo dalla programmazione alcuni interventi che l'Assessorato aveva ritenuto non ammissibili a finanziamento;

Tuttavia, come risulta a pag. 2 del medesimo provvedimento, dalla quota dell'80% riveniente dagli alloggi alienati nel 2000, l'Ente ha riproposto lo scorporo delle somme sotto elencate:

- a) Euro 78.088,28 per fronteggiare affidamento incarico professionista esterno per studio lavori strutturali su fabbricato in Sammichele; (riferimento iacp: delibera C.d.A. n° 227 del 31/03/2000)
- b) Euro 5.939,25, per fronteggiare pagamento oneri di sicurezza ed indagini per il medesimo fabbricato in Sammichele; (riferimento iacp: Determina Dirigenziale n° 48 DG/S7 del 16/10/2000).

Le suddette spese, di cui ai punti a) e b), scorporate dall'IACP dalle somme rivenienti dalle alienazione alloggi 2000, devono rientrare, come più volte rappresentato con le note regionali nn. 2377/04 e 120/05, nella disponibilità dell'anno 2000, in quanto, le stesse, non possono essere fronteggiate con i fondi resisi disponibili al reinvesti-

mento di cui alla L. 560/93, in quanto, la destinazione motivata dall'istituto, non rientra legittimamente nella fattispecie prevista dalla predetta legge.

L'istituto, inoltre, come risulta a pag. 1 del succitato provvedimento commissariale n. 232/04, dichiara che i proventi derivanti dall'alienazione alloggi avvenuta negli anni dal 1998 al 2003 ammontano a complessivi Euro 15.072.415,44, dei quali, l'80%, come previsto dalla normativa vigente, pari ad Euro 12.057.932,35 si sono resi disponibili ai fini dei reinvestimento, mentre, la restante quota del 20%, pari ad Euro 3.014.483,09, può essere utilizzata, su autorizzazione regionale, per il ripristino di deficit finanziari:

Come riferisce l'Ente, a pag. 3 del succitato atto, la disponibilità dei fondi ai fini dei reinvestimenti, per effetto delle detrazioni di cui ai punti sopra citati a) e b, da Euro 12.057.932,35, si riduce ad Euro 11.973.904,82 (12.057.932,35 - 78.088,28 - 5.939,25 = Euro 11.973.904,82,

L'Ente, tra l'altro, dichiara che, i versamenti sinora eseguiti presso la Tesoreria dell'Ente sul conto vincolato della legge 560/93, per gli anni dal 1998 al 2003 compreso, sono stati di importo pari a complessivi Euro 11.575.453,41 (L. 22.413.168.321), il cui 80% è pari ad Euro 9.260.348,33 (L. 17.930.534.661)".

Allo stato attuale, l'istituto, con il sopra richiamato provvedimento commissariale n. 231/2004, trasmesso in data 17/01/2005, propone alla Regione Puglia la localizzazione dei fondi rivenienti dall'alienazione degli immobili, operata ai sensi della L. 560/93 negli anni dal 1998 al 2003, per un totale di Euro 12.057.932,35 (al netto del 20% di Euro 15.072.415,44, pari ad Euro 3.014.483,09) così come di seguito riportato:

- Euro 9.260.348,33 per interventi di manutenzione straordinaria di 1^a urgenza;
- Euro 78.088,28, quale somma da destinare ad affidamento incarico professionista esterno per studio lavori strutturali, su intervento di recupero finanziato con legge 67/88 biennio 88189 in Sammichele;
- Euro 5.939,25, quale somma da destinare al paga-

mento oneri di sicurezza e indagini per il medesimo intervento in Sammichele;

- Euro 2.713.556,49 per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria di 2^a urgenza da attuare successivamente man mano che gli stessi troveranno copertura finanziaria con i nuovi versamenti che saranno effettuati presso la Tesoreria dell'istituto,
(In uno sommano Euro 12.057.932,35).

Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell'IACP di Bari con provvedimento n. 231 del 30/11/2004, con conseguente assunzione di responsabilità, si propone:

- di accogliere la richiesta dell'IACP di BARI relativa all'utilizzo dei fondi disponibili al reinvestimento, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria di 1^a urgenza da realizzarsi negli immobili individuati dall'istituto a pag. 13 e 14 del dispositivo di cui al provvedimento commissariale n. 231/04, in quanto trattasi di interventi previsti dalla normativa, nonché di fondi effettivamente incassati;
- di non accogliere la proposta di utilizzo di Euro 78.088,28 e di Euro 5.939,25, in quanto trattasi di spese che non rientrano legittimamente fra quelle previste nella fattispecie di cui alla L. 560/93;
- di non accogliere la richiesta di utilizzo di fondi per ulteriori Euro 2.713.556,49, in quanto, gli stessi non risultano ancora incassati, per cui, si provvederà alla destinazione di tali fondi. quando, gli stessi troveranno copertura finanziaria con i nuovi versamenti;
- di accogliere, successivamente, quando l'istituto avrà debitamente relazionato, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo della rimanente quota del 20%, per fronteggiare il disavanzo;
- si propone, altresì, di consentire al medesimo Istituto di operare eventuali lievi modificazioni, trat-

tandosi di programmi non definitivi. Le eventuali variazioni dovranno essere autorizzate direttamente dall'Assessorato all'ERP.

COPERTURA FINANZIARIA:

Il presente provvedimento non comporta fondi che transitano attraverso il bilancio regionale.

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica ed A.T., Prof.ssa Angela BARBANTE;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell'Assessore all'Urbanistica A.T. ed E.R.P. riportate in premessa;
- di localizzare, esclusivamente gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria da realizzarsi con la quota dei fondi disponibili della L. 24/12/93 n. 560 destinati al reinvestimento per un importo di Euro 9.260.348,33, rivenienti dall'alienazione di alloggi erp relativa agli anni 1998-1999-2000-2001-2002 e 2003, secondo quanto proposto dall'IACP di Bari, che di seguito si riporta:

COMUNE	UBICAZIONE	FINANZIAMENTO €
BARI – San Paolo	Via Puglia, 5-7-8	222.750,00
“ “ “	Via Umbria, 1-19	148.500,00
“ “ “	Via Molise, 3-5-6-7	297.000,00
“ “ “	Via Marche, pall. 2-3-4-6-8-12	384.750,00
“ “ “	Viale delle Regioni, 15-20-22-24-26-28-30-32-34-48	459.000,00
“ “ “	Via Abruzzi, 18-20-22-24-26-28-30-32	553.500,00
“ “ “	Via Metaponto, 8	74.250,00
“ “ “	Via Liguria, 1	87.750,00
“ “ “	Via Calitri, pall. 3-5	121.500,00
“ “ “	Viale Lazio, 10-12-14	202.500,00
“ “ “	Via Lombardia, pall. 1-3-5	202.500,00
“ “ “	Via Ferrara, pall. 4-6	189.000,00
“ “ “	Via Granirei, pall. 1/A-1/B-1/C-1/D-1/E-1/F	490.000,00
“ “ “	Via Granirei, pall. 1/G-1/H-1/I-1/L-1/M-1/N-1/O-1/P-1/Q	245.000,00
“ “ “	Via Montessori, pal. 3	54.000,00
BARI – Re David	Via Salvemini, 2 pall. I/1-I/2-I/3-I/4	266.543,10
BARI – Ceglie del Campo	Via Corticelli, pall. A-B-C-D-E	101.250,00
ACQUAVIVA delle FONTI	Via D'Annunzio, 94/A-94/B-94/C	175.500,00
ALBEROBELLO	Largo Svevo, 30	63.909,13
ALTAMURA	Via Aosta, 12	60.750,00
CANOSA di PUGLIA	Via Borsellino, 155-157-163	202.500,00
CASAMASSIMA	Via Bari, 64 pall. A-B	81.000,00
CASTELLANA GROTTE	Via Giovanni XXIII, 1	54.000,00
CASTELLANA GROTTE	Via Berlinguer, 12-14-16	164.000,00
CONVERSANO	Via Genova, 1	54.000,00
CONVERSANO	Via Torino, 9-11	135.000,00
CONVERSANO	Via Livorno, 1	54.000,00
CONVERSANO	Via Ragusa, pall. A-B-C-D-E	297.000,00
CORATO	Via Mattei, 4-6-8	202.500,00
CORATO	Via Salvi, 10-14-16	202.500,00
GIOIA del COLLE	1^ trav. Via della Fiera	67.500,00
GIOIA del COLLE	Via Cirillo, 13/A-13/B	121.500,00
MOLFETTA	Via V. Hugo, 13	54.000,00
NOCI	Via Don Farioli, 8-10	135.000,00
POLIGNANO a MARE	Via Madonna d'Altomare, pall. A-B	108.000,00
TRIGGIANO	Via Nenni, 10-12-14-16-18-20-22-24	589.500,00
BARI – San Paolo	Via Granirei, 3a – 3b	108.000,00
BARI – San Paolo	Via Matilde Serao, 1	40.500,00
ANDRIA	Via Indipendenza, 53-55-57-59	270.000,00
ANDRIA	Via Ippocrate, 3	81.000,00
ANDRIA	Via Talomone, 1 pal. N	67.500,00
ANDRIA	Via Tamburini, 2-4-6	202.500,00
ANDRIA	Via Tertulliano, 7	81.000,00
MONOPOLI	Via San Marco, 2-4-6-8-10-12	384.750,00
MONOPOLI	Via Monterisi, 18-20	175.500,00
CANOSA di PUGLIA	Viale dei Pini, 6	67.500,00
CASSANO MURGE	Via Galietti, 58a-58b-58d-58e-58f-58g-60-60a-60b-60c	522.646,10
CONVERSANO	Via Isernia, 2	67.500,00
SPINAZZOLA	Via De Gasperi, pall. A-B	121.500,00
TRANI	Via San Giovanni Bosco (impianto fognante)	148.500,00
	TOTALE	€ 9.260.348,33

- di consentire eventuali modeste variazioni delle localizzazioni di cui al prospetto innanzi riportato, trattandosi di programmi non definitivi; variazioni che dovranno preventivamente essere autorizzate direttamente dall'Assessorato all'ERP su circostanziata richiesta dell'ACP di Bari;
- di assegnare a tutti gli interventi nel termine di mesi 13 per pervenire all'inizio dei lavori, così come dispone l'art. 1 comma 2 della L. 136 del 30/04/99, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- di non accogliere la proposta di utilizzo di Euro 78.088,28 e di Euro 5.939,25, in quanto trattasi di spese che non rientrano legittimamente fra quelle previste nella fattispecie di cui alla L. 560/93;
- di non accogliere la richiesta di utilizzo di fondi per ulteriori Euro 2.713.556,49, in quanto, gli stessi non risultano ancora incassati, per cui, si provvederà alla destinazione di tali fondi, quando, gli stessi troveranno copertura finanziaria con i nuovi versamenti;
- di accogliere, successivamente, quando l'IACP di Bari avrà debitamente relazionato, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo della residua quota del 20% da destinare al disavanzo dell'Ente
- di attestare che il presente provvedimento non impegna fondi che transitano attraverso il bilancio regionale.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 706

Art. 42 della l.r. n. 28/2001 e art. 14 l.r. 25/2004. Variazione al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2005. Istituzione di nuovi capitoli d'entrata e di spesa del Bilancio Vincolato. Assegnazione statale di euro 36.228,00 per la realizzazione dell'integrazione, aggiornamento ed

implementazione della banca dati cartografica ed alfanumerica del progetto IFFI "inventario dei Fenomeni Franosi in Italia" nell'ambito del territorio pugliese ai sensi dell'ex legge n. 183/89.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Informatico e Servizio Cartografico - Programma ed Attuazione del Piano confermata dal Dirigente di staff, in servizio presso il Settore Programmazione e dal Dirigente del Settore Programmazione, riferisce quanto segue:

- il Comitato dei Ministri per la difesa del suolo ex legge 183/89 deliberava con verbale del 17 gennaio 1997 la realizzazione di una carta inventario dei fenomeni franosi in Italia, stanziando Euro 4.131.655,19 per l'attuazione del progetto;
- la conferenza dei Presidenti delle Regioni effettuava delle valutazioni sul progetto per l'attuazione della carta inventario, (lettera Prot. 1298/A3 del 13 luglio 1998) proponendo un maggiore coinvolgimento delle regioni stesse nella sua progettazione ed attuazione;
- il Comitato dei Ministri per la difesa del suolo ex legge 183/89, su proposta del Servizio Geologico Nazionale (ora APAT), approvava delle modifiche alle modalità di attuazione del progetto, con la creazione di un apposito gruppo di lavoro che comprende rappresentanti delle Regioni, del Servizio Geologico Nazionale (ora APAT), del C.N.R. e dei Ministeri rappresentati nel comitato stesso, finalizzato alla redazione di specifiche tecniche per l'attuazione del progetto;
- il gruppo di lavoro soprannominato, ha prodotto le specifiche tecniche per l'attuazione di tale progetto, denominato in questa fase finale "Progetto IFFI - inventario Fenomeni Franosi in Italia";
- il Servizio Geologico Nazionale (ora APAT), per la realizzazione del progetto IFFI - Inventario Fenomeni Franosi in Italia, stipulava un'Accordo di Programma con la Regione Puglia approvato il 13.12.2000 Prot. n. DSTN/2/25820, per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi nel-

l'ambito del proprio territorio regionale secondo le modalità operative standardizzate e contenute nell'Allegato Tecnico prodotto dall'apposito Gruppo di Lavoro;

- Successivamente la Regione Puglia, con l'Università di Bari - Dipartimento di Geologia e Geofisica, secondo lo schema approvato, con determina n. 14 del 29.11.2000, stipulava convenzione in data 15.12.2000 rep. n.005380 registrata il 9.1.2001 al n. 00236, per la realizzazione del progetto IFFI - inventario Fenomeni Franosi in Puglia;
- il suddetto Accordo di Programma del 13.12.2000 Prot. n. DSTN/2/25820 tra il S.G.N. (ora Apat) e la Regione Puglia indicava l'opportunità di effettuare un aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi ed ulteriori studi al fine di raggiungere una conoscenza più omogenea del territorio nazionale;
- sono stati stanziati dal Dipartimento Difesa del Suolo dell'APAT Euro 650.000,00 per la prosecuzione per l'anno 2005 del Progetto IFFI tramite la stipula di nuove convenzioni con le Regioni/Province Autonome;
- Detto stanziamento deriva dall'assegnazione predisposta con decreto Ministeriale n. 126905 del 19.12.2003 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.P.B. - Ufficio XII in favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed accreditati sul Cap. n. 7240 relativo all'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT);
- la ripartizione dei fondi sopra menzionati è stata effettuata, secondo quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento Geologico tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome nella riunione del 15 luglio 2004, tra le Regioni/Province Autonome che alla data su indicata avevano già effettuato la consegna intermedia o finale dei dati;
- la ripartizione suddetta è stata approvata dal Comitato di Coordinamento Geologico tra lo

Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 21.9.2004;

- il finanziamento, a carico dell'Apat, per l'integrazione, l'aggiornamento e l'implementazione della banca dati cartografica ed alfanumerica del progetto IFFI nell'ambito del territorio pugliese è stato stabilito in Euro 36.228,00 (Euro trentaseimiladuecentoventotto/00) come da verbale dell'8.11.2004 dell'apposita Commissione nominata dal Dirigente Generale dell'Apat, con atto del 2.11.2004 prot. n. 367226;
- la Regione Puglia con delibera G.R. n. 2019 del 23.12.2004 ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Apat ed ha individuato nella persona del Dott. Oronzo Santoro - Dirigente del Settore Programmazione - il Responsabile dell'attuazione del programma. Detta convenzione è stata stipulata in data 30.12.2004;
- il contributo della Regione non si traduce in un apporto finanziario, che è a carico dell'APAT, come previsto dall'art. 5 della citata Convenzione;
- i fondi necessari per l'integrazione, aggiornamento e implementazione della banca dati cartografica ed alfanumerica del progetto IFFI nell'ambito del territorio pugliese saranno trasferiti dall'APAT alla Regione Puglia secondo le seguenti modalità:
 - una prima rata, pari a Euro 11.000,00, all'approvazione del POL da parte del Responsabile della Convenzione APAT;
 - saldo, pari a Euro 25.228,00, all'approvazione della documentazione comprovante l'avvenuta e corretta ultimazione delle attività;
- Per quanto in premessa, trattandosi di nuova assegnazione disposta dall'APAT, vincolata a scopi specifici, come da verbale dell'8.11.2004 dell'apposita Commissione nominata dal Dirigente Generale dell'Apat, con atto del 2.11.2004 prot. n. 367226, in seguito all'assegnazione statale predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - con decreto n. 126905 del 19.12.2003 - al Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio ed accreditati sul cap. n.7240 relativo all'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), si rende necessario apportare, ai sensi dell'art. 42 della l.r. n. 28/2001 e dell'art. 14 della l.r. 25/2004, la conseguente variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 iscrivendo appositi capitoli di entrata e di spesa nelle rispettive U.P.B. e dotando gli stessi capitoli di uno stanziamento complessivo pari a Euro 36.228,00.

COPERTURA FINANZIARIA:

ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 14 della L.R. n. 25/2004 si introduce la seguente variazione nello stato di previsione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2005 della Regione Puglia, sia in termini di competenza che di cassa:

ENTRATA C.N.I. 2053456 U.P.B. 4.3.24

Descrizione Capitolo: Realizzazione dell'integrazione, aggiornamento ed implementazione della banca dati cartografica ed alfanumerica del progetto IFFI "Inventario dei Fenomeni Fransi in Italia" nell'ambito del territorio pugliese ai sensi dell'ex legge n. 183/89. (Convenzione APAT - Regione Puglia del 30.12.2004.

STANZIAMENTO:

Competenza Euro 36.228,00

Cassa Euro 36.228,00

SPESA C.N.I. 1081142 U.P.B. 3.3.4 Risorse vincolate

Descrizione Capitolo: Realizzazione dell'integrazione, aggiornamento ed implementazione della banca dati cartografica ed alfanumerica del progetto IFFI "Inventario dei Fenomeni Fransi in Italia" nell'ambito del territorio pugliese ai sensi dell'ex legge n.183/89.

STANZIAMENTO:

Competenza Euro 36.228,00

Cassa Euro 36.228,00

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera K della L.R. n°

7/97, attesa l'attribuzione di competenza riveniente dal combinato disposto di cui all'art.12 comma 1 della l.r. 16.11.2001, n. 28 e successive modifiche ed all'art. 14 della successiva L.R. 29.12.2004, n. 25.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, Dott. Francesco Saponaro;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal Dirigente di Staff e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di introdurre la seguente variazione nello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 della Regione Puglia, sia in termini di competenza che di cassa, ai sensi dell'art. 42 della l.r. n. 28/2001 e dell'art. 14 della l.r. n. 25/2005 in conseguenza alla nuova assegnazione statale disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto n. 126905 del 19.12.2003 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed accreditati sul cap. n. 7240 relativo all'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) ed alla convenzione in atto tra la Regione Puglia e l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), stipulata in data 30.12.2004 per la somma assegnata pari a Euro 36.228,00.

ENTRATA C.N.I. 2053456 U.P.B. 4.3.24

Descrizione Capitolo: Realizzazione dell'integrazione, aggiornamento ed implementazione della banca dati cartografica ed alfanumerica del progetto IFFI "Inventario dei Fenomeni Fransi in Italia" nell'ambito del territorio pugliese ai sensi dell'ex legge n. 183/89.

STANZIAMENTO:

Competenza Euro 36.228,00

Cassa Euro 36.228,00

SPESA C.N.I. 1081142 U.P.B. 3.3.4 Risorse vincolate

Descrizione Capitolo: Realizzazione dell'integrazione, aggiornamento ed implementazione della banca dati cartografica ed alfanumerica del progetto IFFI "Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia" nel l'ambito del territorio pugliese ai sensi dell'ex legge n. 183/89.

STANZIAMENTO:

Competenza Euro 36.228,00

Cassa Euro 36.228,00

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n.28/01, nonché la trasmissione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 14 comma 2, della l.r. n. 25/04.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31maggio 2005, n. 710

Programma di Monitoraggio del Ministero dell'Ambiente per il controllo dell'ambiente marino costiero prospiciente la Regione Puglia – Prosecuzione delle attività al 31.03.2006 – Approvazione schema di Convenzione – Delega alla stipula.

L'Assessore all'Ecologia, Dott. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Piani e Programmi, confermata dal Dirigente del Settore Dott. Luca LIMONGELLI, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 2040 del 28.12.2000 ha approvato lo schema di convenzione con il Ministero dell'Ambiente - Servizio Difesa del Mare - per un programma di monitoraggio marino costiero ed ha, tra l'altro,

delegato il DIRIGENTE DEL Settore Ecologia alla stipula della stessa, a sottoscrivere convenzioni tra la Regione e soggetti pubblici e privati particolarmente qualificati per la realizzazione del programma, ad adottare, ai sensi della L. 29/93 e L.R. 7/97, ogni provvedimento amministrativo, consequenziale alla suddetta deliberazione, utile alla realizzazione del programma di che trattasi;

- con decreto del Direttore Generale Vicario del Servizio Difesa Mare del Ministero dell'Ambiente del 29.12.00, registrato dalla Corte dei Conti il 25.01.01 con il n. 96, è stata approvata la convenzione, di cui alla deliberazione di G.R. 2040/00, stipulata tra il Ministero dell'Ambiente - Servizio Difesa Mare e la Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia, in virtù della quale è stata affidata a quest'ultima l'esecuzione del programma di monitoraggio per il controllo della qualità delle acque marine costiere per gli anni 2001/03 con uno stanziamento di £. 1.117.200.000 (Euro 576.985,65), I.V.A. inclusa, per le spese annuali di gestione, da erogarsi con le seguenti modalità:
 - Il 70% all'inizio di ogni anno di attività;
 - Il 30% alla presentazione del rapporto finale di cui all'art.6 dello schema di convenzione;
- con deliberazione n. 1322 del 05.10.2001, la Giunta Regionale ha preso atto delle decisioni assunte dal Dirigente del Settore Ecologia, il quale, con propria nota n. prot. 6327 del 30.05.01, e nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione, ha ritenuto utile, economico e vantaggioso, invitare gli Istituti scientifici: Laboratorio di Biologia Marina della Provincia di Bari, Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune del C.N.R. - Lesina, Istituto Talassografico del C.N.R. - Taranto, Istituto di Chimica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università degli Studi di Lecce, ad avviare l'attività di monitoraggio marino per esigenze di continuità di collaborazione da parte dei suddetti Istituti, ed in considerazione delle risultanze conseguite dagli stessi nella precedente convenzione con la

- Regione Puglia, per il monitoraggio marino 1996/99, ex deliberazioni di G.R. n. 5903/95 e n. 3618/97;
- con nota del 28.03.01 n. prot. SDM/2539/C-13-02 il Servizio Difesa del Mare del Ministero dell'Ambiente ha stabilito, a far data dal 04.06.01, la decorrenza delle attività di monitoraggio per gli anni 2001/2003;
 - con determinazione n. 235 del 12.11.01 del Dirigente del Settore Ecologia, si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e gli Istituti scientifici;
 - in data 30.11.2001, è stata sottoscritta la convenzione, iscritta al n. 5636 di repertorio, tra la Regione Puglia Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia e gli Istituti scientifici anzidetti;
 - in data 4 giugno 2004, sono scaduti i termini temporali di validità della convenzione triennale 2001/2003 stipulata tra il Ministero dell'Ambiente - Servizio Difesa Mare e la Regione Puglia Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia;
 - il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, con nota n. DPN/2004/14400 del 19.5.2004, ha proposto al Settore Ecologia - Assessorato Ambiente della Regione Puglia, una proroga per la prosecuzione, fino al 31.12.2004, delle azioni di controllo relative al programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero, alle stesse condizioni previste nell'atto di convenzione triennale stipulato con la Regione Puglia, in data 29.12.2000;
 - in data 28.5.04, la Regione Puglia, ha aderito alla proroga proposta dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, per la prosecuzione delle azioni di controllo relative al programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero, fino al 31.12.2004, alle stesse condizioni previste nell'atto di convenzione triennale stipulato con la Regione Puglia, in data 29.12.2000;
 - con nota n. 6379 del 22.06.2004 il Settore Ecologia - Assessorato Ambiente della Regione Puglia, ha comunicato al Comitato di Coordinamento degli Istituti Scientifici convenzionati, l'adesione alla proroga proposta dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
 - il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, con D.D. DEC/DPN/1432 del 20.07.2004, ha assunto impegno, a favore della Regione Puglia della somma complessiva di Euro 320.898,86, quale copertura finanziaria per le spese di gestione relative alla proroga, fino al 31 dicembre 2004, del programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero e, contestualmente, ha autorizzato questa amministrazione al pagamento del 70% pari a Euro 234.156,17 (i.v.a. inclusa) da corrispondere ai suddetti Istituti Scientifici;
 - con deliberazione n. 1769 del 30.11.2004 della Giunta Regionale, si è provveduto ad apportare le variazioni in aumento al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004;
 - con determinazione n. 485 del 03.12.2004 del Dirigente del Settore Ecologia si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 320.898,86 sul Capitolo di spesa n. 611054 dell'E.F. 2004, da corrispondere ai già citati Istituti scientifici convenzionati;
 - Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, con nota n. DPN/6D/2004/31704 del 25.11.2004, nelle more della messa a punto di un nuovo Programma di Monitoraggio, ha proceduto al finanziamento della prosecuzione delle attività previste dalla suddetta Convenzione triennale per un periodo di 15 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005;
 - Con nota n. 12196 del 01.12.2004 dell'Ufficio Piani e Programmi, la Regione Puglia ha deciso di aderire alla prosecuzione delle attività relative al Programma di Monitoraggio proposta dal Ministero dell'Ambiente, alle stesse condizioni previste nell'atto convenzionale in scadenza;
 - Il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, giusta poteri a sé stesso conferiti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2040/00, al fine di garantire la continuità delle attività di

monitoraggio, invitava gli Istituti contraenti a proseguire, e l'ARPA Puglia ad avviare, la collaborazione con la Regione Puglia per la realizzazione della prosecuzione del programma di monitoraggio dell'ambiente marinocostiero;

- Gli Istituti interessati e l'ARPA Puglia si sono impegnati ad avviare l'attività del programma di monitoraggio nelle more della stipula della presente Convenzione;
- Il Settore Ecologia della Regione Puglia per la prosecuzione del programma di monitoraggio dell'ambiente marino-costiero per un periodo di 15 mesi ritiene utile, economico e vantaggioso per esigenze di continuità, affidarne la realizzazione alle succitate istituzioni pubbliche anche in considerazione delle risultanze a tutt'oggi conseguite dagli stessi Istituti nelle precedenti Convenzioni con la Regione Puglia e che la costituita ARPA ha nei suoi compiti istituzionali quello di sovrintendere al controllo ed alla tutela dello stato ecologico del territorio regionale, includendo lo stato ecologico degli ecosistemi marino-costieri;
- per la prosecuzione di tale programma, per un periodo di 15 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministero dell'Ambiente ha stanziato in favore della Regione Puglia euro 744.311,37, I.V.A. inclusa, per le necessarie spese di gestione da erogarsi con le seguenti modalità:
 - Il 70% all'inizio di ogni anno di attività;
 - Il 30% alla presentazione del rapporto finale di cui all'art.6 dello schema di convenzione;
- considerato che il Settore Ragioneria con nota n. 20/P/934/B.E. del 24 gennaio 2005, ha comunicato al Settore Ecologia che, a seguito dell'accreditamento disposto dal Ministero dell'Ambiente in favore del conto 31601, acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Bari, ha emesso le reversali n. 8534/04 di Euro 434.375,27 e n. 8533/04 di Euro 86.642,69 imputate sul capitolo di entrata 2046315/2004;
- La predetta Convenzione, approvata con decreto del Direttore Generale Vicario del Servizio Difesa Mare del Ministero dell'Ambiente del 29.12.2000, ha affidato alla Regione Puglia -

Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - l'esecuzione del programma di monitoraggio per il controllo delle qualità delle acque marine delle seguenti aree costiere (art. 2):

- 1) Area antistante il Comune di Bari (BA);
- 2) Area antistante il Comune di Brindisi (BR)
- 3) Area compresa tra la foce del fiume Candelaro e il Comune di Carapelle (FG);
- 4) Area compresa tra la foce del fiume Ofanto e il Comune di Trani (BA);
- 5) Area compresa tra il Comune di Castellaneta Marina e la località Lido Azzurro (TA);
- 6) Area antistante il Comune di Porto Cesareo (LE) che funge da area di controllo (o bianco) per il versante ionico;
- 7) Area Marina Protetta circostante le Isole Tremiti, che funge da area di controllo (o bianco) per il versante adriatico;

- in tali aree sono stati individuati i transetti e/o i punti in corrispondenza dei quali effettuare i campionamenti (2° comma, art. 2);
- il programma di monitoraggio prevede l'esecuzione di indagini relative alle matrici acqua, biota, sedimento e biocenosi unitamente agli esercizi di intercomparazione e di formazione, secondo le indicazioni e le modalità di cui all'Allegato 1 alla Convenzione de quo e successive modificazioni;
- gli Istituti dovranno altresì trasferire, tramite il Comitato di Coordinamento di cui all'Art. 11 della Convenzione, i dati raccolti all'ARPA Puglia, secondo le modalità descritte nell'art. 3 della stessa Convenzione, che provvederà alla loro verifica, sistematizzazione e trasmissione alla Regione Puglia (Allegato 2 e successive modificazioni),

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si propone

- di approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli allegati contrassegnati con i numeri 1) e 2) e la tabella A) e successive modificazioni, da sottoscrivere tra la Regione Puglia e gli Istituti

Scientifici: Laboratorio di Biologia Marina della Provincia di Bari, Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune del C.N.R. - Lesina, Istituto Talassografico del C.N.R. Taranto, Istituto di Chimica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università degli Studi di Lecce, nonché l'ARPA Puglia;

- di autorizzare il Dr. Luca Limongelli a stipulare e sottoscrivere la predetta Convenzione tra la Regione Puglia e i soggetti di cui al punto precedente, al fine della realizzazione del programma di che trattasi;
- vista la nota n. 20/P/934/B.E del 24 gennaio 2005 del Settore Ragioneria che, a seguito dell'accREDITAMENTO disposto dal Ministero dell'Ambiente in favore del conto 31601, acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Bari, ha comunicato al Settore Ecologia di aver emesso le riversali n. 8534/04 di Euro 434.375,27 e n.8533/04 di Euro 86.642,69 imputate sul capitolo 2046315/2004;
- di chiedere giusta applicazione dell'art. 42 della l.r. 28/2001 variazione e conseguente iscrizione nel bilancio 2005, con incremento della somma di Euro 309.936,10, in termini di competenza e cassa da imputare nei correlati capitoli 2046315 di entrata e 601054 di spesa, per la prosecuzione, per un periodo di 15 mesi, del programma di monitoraggio marino costiero L.979/82;
- di confermare il Prof. Giovanni Marano, in quanto esperto di biologia marina, quale rappresentante della Regione Puglia in seno al Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della convenzione già approvata con decreto del Direttore Generale Vicario del Servizio Difesa Mare del Ministero dell'Ambiente del 29.12.2000

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della l.r. n. 28/01

Variazione e conseguente iscrizione nel bilancio 2005, sia in entrata che in uscita, sui correlati capitoli 2046315 di entrata e 611054 di uscita, della somma in incremento di e 309.936,10.

La copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, pari a Euro 744.311,37, iva inclusa, è assicurata dal residuo di stanziamento 2004 sul capitolo 611054 che ammonta a Euro 434.375,27 e dalla dotazione di bilancio 2005 del capitolo 611054, incrementato con il presente provvedimento

L'adozione del conseguente atto finale è riconducibile alla competenza dell'organo di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k), della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Michele Losappio;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Piani e Programmi e del Dirigente del Settore Ecologia;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- giusta applicazione dell'art. 42 della legge regionale n. 28/01, e art. 14 della l.r. 29 dicembre 2004 n. 25, di iscrivere nel Bilancio regionale 2005, sia in entrata che in uscita, sui correlati capitoli 2046315 di entrata e 611054 di uscita, la somma in incremento di Euro 309.936,10;
- di approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli allegati contrassegnati con i numeri 1) e 2) e la tabella A) e successive modificazioni, da sottoscrivere tra la Regione Puglia e gli Istituti Scientifici: Laboratorio di Biologia Marina della Provincia di Bari, Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune del C.N.R. - Lesina, Istituto

Talassografico del C.N.R. Taranto, Istituto di Chimica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università degli Studi di Lecce, nonché l'ARPA Puglia;

- di autorizzare il Dr. Luca Limongelli a stipulare e sottoscrivere la predetta Convenzione tra la Regione Puglia e i soggetti di cui al punto precedente, al fine della realizzazione del programma di che trattasi;
- di confermare il Prof. Giovanni Marano, in

quanto esperto di biologia marina, quale rappresentante della Regione Puglia in seno al Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della convenzione, già approvata con decreto del Direttore Generale Vicario del Servizio Difesa Mare del Ministero dell'Ambiente del 29.12.2000;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 nonché di trasmettere copia al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 25/04.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo



REGIONE PUGLIA

CONVENZIONE

L'anno duemilacinque addì _____ del mese di _____ in Modugno (BA) nella sede dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, Via delle Magnolie, 6/8 viene sottoscritta la presente Convenzione

TRA

La Regione Puglia CF 80017210727, di seguito indicata come Ente, nella persona del dr. Luca Limongelli, Dirigente del Settore Ecologia che sottoscrive il presente atto in virtù della deliberazione di Giunta Regionale n. 2040 del 28.12.2000

E

Il C.N.R. – Istituto di Scienze Marine – Sezione Ecosistemi Costieri e Lagunari – con sede legale in Lesina (FG) via Pola,4, P.I. 02118311006 – C.F. 80054330586, di seguito indicato come Istituto, rappresentato dal Dott. Paolo BREBER nato a Roma il 5.5.1945;

Il Dipartimento Farmaco Biologico, Sezione di Chimica Veterinaria della Facoltà di Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari – con sede legale al Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I° - Bari – C.F.8002170720, di seguito indicato come Istituto, rappresentato dal Prof. Giuseppe Marcotriggiano;

Il C.N.R. – Istituto Ambiente Marino Costiero – Sezione Talassografico di Taranto, con sede legale in Roma – Piazzale

A.Moro n.7, C.F. 80054330586, di seguito indicato come Istituto, rappresentato dal Prof. Michele Aresta, Responsabile della Sezione di Taranto;

Il Dipartimento Di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università degli studi di Lecce, con sede in Lecce, Via Provinciale Lecce-Monteroni, C.F. 80008870752, di seguito indicato come Istituto, rappresentato dal Prof. Alberto Basset;

Il Laboratorio di Biologia Marina dell'Amministrazione Provinciale di Bari, con sede in Bari al Molo Pizzoli (Porto), C.F.80000110728, di seguito indicato come Istituto, rappresentato dal Prof. Giovanni Marano, Direttore del Laboratorio di Biologia Marina della Provincia di Bari;

L'ARPA Puglia, con sede in Bari alla via De Ruggiero, 58, P.I. 05830420724, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Alfredo Rampino;

Premesso

- Che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Conservazione della Natura – ha già stipulato in data 29.12.2000 con la Regione Puglia la Convenzione per la realizzazione del programma di monitoraggio dell'ambiente marino-costiero per il triennio 2001-2003, la cui validità giuridico-amministrativa è stata prorogata fino al 31.12.2004;
- Che con determinazione n. 235 del 12.11.2001 del Dirigente del Settore Ecologia, si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e i seguenti Istituti scientifici: Laboratorio di Biologia Marina della Provincia di Bari, Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune del C.N.R. – Lesina, Istituto Talassografico del C.N.R. – Taranto, Istituto di Chimica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari e Dipartimento

di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università degli Studi di Lecce;

- Che in data 30.11.2001, è stata sottoscritta la convenzione, iscritta al n.5636 di repertorio, tra la Regione Puglia Assessorato all'Ambiente – Settore Ecologia e gli Istituti scientifici anzidetti;

- Che il Ministero dell'Ambiente, con nota n. DPN/6D/2004/31704 del 25.11.2004, nelle more della messa a punto di un nuovo programma di monitoraggio, ha proceduto al finanziamento della prosecuzione delle attività previste dalla suddetta Convenzione triennale, per un periodo di 15 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005;

- Che con nota n.12196 del 01.12.2004 dell'Ufficio Piani e Programmi dell'Assessorato Ambiente – Settore Ecologia, la Regione Puglia ha deciso di aderire alla prosecuzione delle attività relative al programma di monitoraggio proposta dal Ministero dell'Ambiente, alle stesse condizioni previste nell'atto convenzionale in scadenza;

- Che la predetta Convenzione, approvata con decreto del Direttore Generale Vicario del Servizio Difesa Mare del Ministero dell'Ambiente del 29.12.2000, ha affidato alla Regione Puglia – Assessorato all'Ambiente – Settore Ecologia l'esecuzione del programma di monitoraggio per il controllo delle qualità delle acque marine delle seguenti aree costiere:

- 1) Area antistante il Comune di Bari (BA);
- 2) Area antistante il Comune di Brindisi (BR)
- 3) Area compresa tra la foce del fiume Candelaro e il Comune di Carapelle (FG);
- 4) Area compresa tra la foce del fiume Ofanto e il Comune di Trani (BA);
- 5) Area compresa tra il Comune di Castellaneta Marina e la località Lido Azzurro (TA);
- 6) Area antistante il Comune di Porto Cesareo (LE) che funge da area di controllo (o bianco) per il versante ionico;
- 7) Area Marina Protetta circostante le Isole Tremiti, che funge da area di controllo (o bianco) per il versante adriatico;

- che in tali aree sono stati individuati i transetti e/o i punti in corrispondenza dei quali effettuare i campionamenti;
- che il programma di monitoraggio prevede l'esecuzione di indagini relative alle matrici acqua, biota, sedimento e biocenosi secondo le indicazioni e le modalità di cui all'Allegato 1, e che sono da considerarsi parte integrante del programma di monitoraggio gli esercizi di intercomparazione e di formazione;
- che per la prosecuzione di tale programma, per un periodo di 15 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministero dell'Ambiente ha stanziato in favore della Regione Puglia euro 744.311,37=, I.V.A. inclusa, per le necessarie spese di gestione;
- che il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, giusta poteri a sé stesso conferiti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2040/00, al fine di garantire la continuità delle attività di monitoraggio, invitava gli Istituti contraenti a proseguire, e l'ARPA Puglia ad avviare, la collaborazione con la Regione Puglia per la realizzazione della prosecuzione del programma di monitoraggio dell'ambiente marino-costiero;
- che gli Istituti interessati e l'ARPA Puglia si sono impegnati ad avviare l'attività del programma di monitoraggio nelle more della stipula della presente Convenzione;
- che, a tal fine, il Settore Ecologia della Regione Puglia per la prosecuzione del programma di monitoraggio dell'ambiente marino-costiero per un periodo di 15 mesi ritiene utile, economico e vantaggioso per esigenze di continuità affidarne la realizzazione alle succitate istituzioni pubbliche anche in considerazione delle risultanze a tutt'oggi conseguite dagli stessi Istituti nelle precedenti Convenzioni con la Regione Puglia e che la costituita ARPA ha nei suoi compiti istituzionali quello di sovrintendere al controllo ed alla tutela dello stato ecologico del territorio regionale, includendo lo stato ecologico degli ecosistemi marino-costieri;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1**VALORE DELLE PREMESSE**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata integralmente nel presente articolo.

Art.2**OGGETTO DELLE ATTIVITA'**

Gli Istituti contraenti si impegnano a realizzare per conto dell'Ente il programma di monitoraggio avente per oggetto il controllo dell'ambiente marino-costiero nelle seguenti aree della Puglia:

- 1) Area antistante il Comune di Bari (BA);
- 2) Area antistante il Comune di Brindisi (BR)
- 3) Area compresa tra la foce del fiume Candelaro e il Comune di Carapelle (FG);
- 4) Area compresa tra la foce del fiume Ofanto e il Comune di Trani (BA);
- 5) Area compresa tra il Comune di Castellaneta Marina e la località Lido Azzurro (TA);
- 6) Area antistante il Comune di Porto Cesareo (LE) che funge da area di controllo (o bianco) per il versante ionico;
- 7) Area Marina Protetta circostante le Isole Tremiti, che funge da area di controllo (o bianco) per il versante adriatico;

In tali aree gli Istituti dovranno effettuare i campionamenti in corrispondenza dei transetti e/o punti precedentemente individuati.

Il programma di monitoraggio prevede l'esecuzione di indagini relative alle matrici acqua, biota, sedimenti e biocenosi secondo le indicazioni e le modalità di cui all'Allegato 1 e successive modificazioni e sono da considerare parte integrante del programma di monitoraggio gli esercizi di intercomparazione e di formazione.

Gli istituti dovranno altresì trasferire, tramite il Comitato di Coordinamento di cui all'Art.11, i dati raccolti all'ARPA Puglia, secondo le modalità descritte nel successivo art. 3, che provvederà alla loro verifica, sistematizzazione e trasmissione alla Regione.

Art.3

TRASMISSIONE DEI DATI

I dati emersi nelle attività di monitoraggio saranno trasmessi, da parte del Comitato di Coordinamento di cui all'art.11, all'ARPA Puglia per via telematica e su supporto cartaceo secondo la seguente tempistica:

- Variabili da indagare sulle acque: 30 gg
- Variabili da indagare su *Mytilus galloprovincialis*: 60 gg.
- Variabili da indagare sui sedimenti: 60 gg.
- Analisi delle biocenosi: 60 gg.

Le indicazioni e le modalità di trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato 2, intendendo comprese le eventuali successive modificazioni.

L'ARPA Puglia, provvederà alla verifica dei dati acquisiti ed alla trasmissione degli stessi alla Regione per il successivo inoltro al Ministero dell'Ambiente.

L'ARPA Puglia comunicherà trimestralmente al Comitato di Coordinamento eventuali inadempimenti, con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art.9, informando contestualmente la Regione.

L'ARPA Puglia assicurerà, altresì, l'inquadramento dei dati rivenienti dal monitoraggio marino di cui alla presente convenzione in un unico sistema di riferimento per la qualità delle acque marine, derivante dagli ulteriori diversi monitoraggi marini di propria competenza.

L'ARPA Puglia provvederà inoltre, con il supporto editoriale del Comitato di Coordinamento, alla stesura delle relazioni intermedie e finali.

Art.4**DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione, fatta sempre salva la disponibilità finanziaria, ha durata di 15 mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 e con efficacia giuridica dal giorno successivo alla sottoscrizione.

Art.5**FINANZIAMENTO**

Per l'attuazione della prosecuzione del programma di monitoraggio, l'Ente trasferirà a ciascuno degli Istituti, in rapporto al numero di transetti da gestire, e all'ARPA Puglia le seguenti somme comprensive di I.V.A.:

C.N.R. – Istituto di Scienze Marine – Sezione Ecosistemi Costieri e Lagunari, per complessivi n.2 transetti di cui ai punti 3 e 7 del succitato art.2	Euro 186.024,00
Dipartimento Farmaco Biologico, Sezione di Chimica Veterinaria della Facoltà di Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari	Euro 25.705,00
C.N.R. – Istituto Ambiente Marino Costiero – Sezione Talassografico di Taranto, per attività da svolgere in forma congiunta con il Dipartimento Di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università degli studi di Lecce, per complessivi n.3 transetti di cui ai punti 2,5 e 6 del succitato art.2	Euro 135.291,00
Dipartimento Di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università degli studi di Lecce per attività da svolgere in forma congiunta con il C.N.R. – Istituto Ambiente Marino Costiero – Sezione Talassografico di Taranto, per complessivi n.3	Euro 143.408,00

transetti di cui ai punti 2 ,5 e 6 del succitato art.2	
Laboratorio di Biologia Marina dell'Amministrazione Provinciale di Bari, per complessivi n.2 transettidì di cui ai punti 1 e 4 del succitato art.2	Euro 186.024,00
ARPA Puglia, per le attività di validazione e di inquadramento complessivo dei dati nel sistema unico di riferimento della qualità delle acque marine	Euro 56.695,00

che saranno corrisposte con le seguenti modalità:

- Il 70% alla sottoscrizione della presente convenzione
- Il 30% alla presentazione del rapporto finale di cui al successivo art.6.

I fondi saranno gestiti dagli Istituti contraenti secondo la norma e dovranno essere oggetto di rendicontazione finale da parte degli stessi. La rendicontazione delle spese di ciascun Istituto dovrà prevenire all'Ente attraverso il Comitato di Coordinamento. Eventuali economie realizzate saranno restituite all'Ente. Fatta eccezione per quanto disposto dal successivo art.15, per nessun motivo l'Ente procederà ad integrare i fondi concessi agli Istituti in caso di maggiore spesa eccedente il finanziamento previsto. L'erogazione dei fondi agli Istituti contraenti resta comunque vincolata al materiale accredito delle risorse alla Regione Puglia da parte del Ministero dell'Ambiente.

Art.6

RAPPORTO DI ATTIVITA'

Ciascun Istituto contraente è tenuto a redigere un rapporto intermedio di metà periodo e un rapporto finale riferito all'intera attività svolta, da trasmettere all'Ente, previa approvazione da parte del Comitato di Coordinamento.

Il rapporto finale dovrà essere presentato entro 50gg successivi, naturali e continuativi alla scadenza del periodo di monitoraggio.

Art. 7**DIRITTO DI REVISIONE OPERATIVA DATI**

E' fatta salva da parte dell'Ente disporre, durante l'esecuzione del programma, la revisione dei criteri di trasmissione e inserimento dei dati acquisiti, nonché la modifica e/o l'integrazione della strategia di campionamento e dei parametri previsti, sulla base di eventuali nuovi indirizzi forniti all'Ente stesso dal Ministero dell'Ambiente.

Art.8**PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

Qualora il Ministero disponga all'Ente, per nuove esigenze sopravvenute, determinate anche da emergenze ambientali, di ritenere necessario integrare il controllo sulle aree già previste all'art.2 o individuare nuove aree da sottoporre a controllo, l'Istituto o gli Istituti interessati, è o sono tenti, su richiesta dell'Ente avanzata agli stessi tramite il Comitato di Coordinamento, ad effettuare prestazioni aggiuntive. L'Ente farà fronte alle spese derivanti dal presente articolo, secondo i parametri fissati opportunamente dal Ministero.

Art.9**INADEMPIMENTI CONTRATTUALI**

Qualora un solo Istituto non adempia agli obblighi derivanti dal presente contratto o comprometta per negligenza, imprudenza o imperizia gravemente l'esecuzione delle prestazioni o le ritardi, in modo da non soddisfare più l'interesse dell'Ente, quest'ultimo si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento danni e la restituzione del finanziamento concesso.

Nel caso di inadempimento non grave e tale da compromettere le successive prestazioni, come la mancata trasmissione dei dati nei tempi previsti dall'art.3 o la trasmissione di dati non congrui, l'Ente si riserva la facoltà di procedere a decurtazioni

sul finanziamento concesso nei confronti dell'Istituto o degli Istituti inadempienti.

Le decurtazioni saranno determinate in base al costo previsto per la prestazione, i cui risultati non vengano comunicati nei termini sopraindicati, secondo gli importi di cui alla allegata tabella A) e successive modificazioni.

Le eventuali inadempienze contrattuali verranno comunicate direttamente all'Istituto o agli Istituti nonché al Comitato di Coordinamento con lettera accomandata AR.

L'Istituto ha 15 giorni naturali, successivi e continuativi dalla data di ricevimento della lettera contenente gli addebiti per far pervenire le proprie controdeduzioni al Comitato di Coordinamento che, a sua volta, avrà 15 giorni naturali, successivi e continuativi per darne riscontro all'Ente. Qualora decorsi tali termini così prescritti, l'Ente non sarà venuto a conoscenza delle suddette controdeduzioni, procederà nell'istruttoria per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, senza l'acquisizione delle controdeduzioni.

Art.10

CONDIZIONI SPECIFICHE

Gli Istituti contraenti si impegnano a portare a termine l'incarico affidato secondo gli obiettivi, le modalità e la tempistica riportati nell'allegato tecnico, fornendo la relazione tecnica nei tempi previsti nell'art.6. Gli Istituti contraenti si obbligano in solido fra loro all'adempimento contrattuale ed al raggiungimento del risultato finale delle attività. L'Ente non potrà comunque essere chiamato responsabile per eventuali implicazioni relative agli atti inerenti la gestione amministrativo-contabile delle somme assegnate ed ai rapporti di lavoro del personale chiamato a collaborare al monitoraggio, la responsabilità della quale va intesa a carico di ciascuna istituzione contraente.

L'Ente si impegna a fornire, contestualmente alla firma della presente Convenzione, tutti i documenti dei quali dispone e

che gli Istituti ritengono utili alle attività previste per il monitoraggio in questione.

Art.11

COMITATO DI COORDINAMENTO

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto è istituito il Comitato di Coordinamento a cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione. Il Comitato è composto dal rappresentante legale, o da un suo delegato, di ogni Istituto contraente e dell'ARPA Puglia, in numero complessivo di sei componenti.

Per esigenze di continuità, si conferma il Prof. Giovanni Marano quale Presidente del Comitato di Coordinamento.

L'Istituto contraente, il cui rappresentante legale assume la carica di Presidente, diventa sede del Comitato di Coordinamento (Laboratorio di Biologia Marina dell'Amministrazione Provinciale di Bari, con sede in Bari al Molo Pizzoli).

Il Presidente del Comitato di Coordinamento rappresenta il diretto interlocutore dell'Ente per tutte le fasi operative di attività del programma di monitoraggio di che trattasi.

Le cariche di Presidente e di membro del Comitato di Coordinamento sono esercitate a completo titolo gratuito.

Art.12

PUBBLICAZIONI

I dati sullo stato di qualità delle acque, ottenuti con lo svolgimento del programma di monitoraggio di cui alla presente Convenzione, sono impubblicabili prima che la Regione Puglia, sentito il Ministero dell'Ambiente, ne avrà dato consenso.

Art.13

RISERVATEZZA

Il personale coinvolto nello svolgimento delle attività, di cui alla presente Convenzione è tenuto, nei confronti di qualsiasi

persona non autorizzata, al segreto d'ufficio, per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti riservati o classificati tali dall'Ente.

Art.14

RESPONSABILITA'

L'Ente è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al personale impegnato nell'indagine e/o per gli eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose dall'attività del personale.

Art.15

CONSULENZE

Per esigenze di continuità, il Comitato di Coordinamento, per la realizzazione del programma di cui alla presente Convenzione e in particolare per la raccolta ed organizzazione dei dati di base, continuerà a valersi della Multipla s.r.l., sede in Bari, via Alberotanza n.5, particolarmente qualificata nella raccolta e trasmissione informatica dei dati, che sarà retribuita dall'Istituto contraente presso cui ha sede il Comitato medesimo.

Per tale ragione, per la durata della Convenzione, l'Ente assegnerà, dai fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, in favore dell'Istituto contraente presso cui ha sede il Comitato di Coordinamento, uno stanziamento complessivo di euro 11.164,37, comprensivo di I.V.A., (pari a circa l'1,5% dello stanziamento complessivo) che sarà erogato seguendo le modalità di cui all'art.5 (70% e 30%).

L'Istituto contraente presso cui ha sede il Comitato di Coordinamento provvederà quindi, a fornire all'Ente la rendicontazione delle succitate spese di consulenza in forma congiunta alle spese che lo stesso Istituto dovrà rendicontare in adempimento alle disposizioni dell'art.5.

Art.16

EFFICACIA

La presente Convenzione, mentre vincola gli Istituti contraenti dal momento della sottoscrizione del presente atto, non vincola la Regione Puglia fintanto che la stessa non è registrata dal competente Ufficio del Registro.

Resta inteso comunque che l'inizio dell'efficacia della Convenzione decorrerà con le modalità di cui all'art.4.

Art.17

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo sul buon andamento del programma di monitoraggio di che trattasi e sull'impiego delle somme per questo erogate sarà esercitata dalla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali nn.3 e 5 del 20.02.1995.

La Regione Puglia ha facoltà di controllare lo svolgimento delle operazioni di campionamento e di analisi del monitoraggio marino in ogni sua fase ed in ogni momento a mezzo dei propri rappresentanti in loco e mediante convocazione di apposite riunioni periodiche.

Art.18

FORO COMPETENTE

Il Foro competente territorialmente è il Foro di Bari.

Art.19

SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Le imposte di bollo derivanti dal presente atto, equamente suddivise, sono a carico degli Istituti.

La presente Convenzione è registrata in caso d'uso, con oneri a carico del soggetto interessato.

Art.20

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti norme del codice civile.

Art.21**ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione gli allegati contrassegnati rispettivamente con i numeri 1) e 2) e la tabella contrassegnata con la lettera A) intendendo comprese tutte le modifiche e variazioni ad essi a tutt'oggi apportate .

ALLEGATO " 1 "**ALLEGATO 1 -PROGRAMMA DI MONITORAGGIO
DELL'AMBIENTE MARINO COSTIERO- 2001/2003****1. Criteri per la scelta delle aree di campionamento**

In base alle realtà territoriali, si individueranno aree di indagine: quelle sottoposte a specifiche pressioni antropiche, *aree critiche* e quelle scarsamente sottoposte a impatti antropici, che assumono in tal modo la funzione di zone di controllo denominate *bianchi*; tali aree andranno preferibilmente individuate all'interno di Aree Marine Protette

1.1 Posizionamento dei transetti

All'interno di ogni area di prelievo individuata si effettueranno i campionamenti lungo un transetto disposto perpendicolarmente alla linea di costa. Nel posizionare il transetto si dovranno privilegiare i siti in cui siano presenti banchi naturali di *Mytilus galloprovincialis* e praterie di *Posidonia oceanica* o biocenosi SFBC (Sabbie Fini Ben Calibrate). Le stazioni di prelievo per l'analisi dei sedimenti dovranno essere individuate, a seconda della geomorfologia del tratto costiero considerato, in corrispondenza della fascia di sedimentazione della frazione pelitica

1.2 Posizionamento delle stazioni di campionamento

La disposizione delle stazioni di prelievo lungo i transetti varia in funzione della tipologia del fondale, che viene stabilita come segue:

Alto fondale presenta a 3000 m dalla costa una batimetrica superiore a 50 m.

Medio fondale presenta a 200 m dalla costa una batimetrica superiore a 5 m e a 3000 m dalla costa una batimetrica inferiore a 50 m.

Basso fondale presenta a 200 m dalla costa una batimetrica inferiore a 5 m.

Schema per il posizionamento delle stazioni di campionamento

	I stazione	II stazione	III stazione
ALTO FONDALE	entro e non oltre 100 m dalla costa	In posizione intermedia tra la I e la III stazione se la distanza tra dette stazioni è maggiore di 1000 m. Se invece la distanza è inferiore o uguale a 1000 m i prelievi e le misure verranno effettuati solo nella I e nella III stazione	non oltre la batimetrica dei 50 m
MEDIO FONDALE	200 m dalla costa	1000 m dalla costa	3000 m dalla costa
BASSO FONDALE	500 m dalla costa	1000 m dalla costa	3000 m dalla costa

2. Articolazione del Piano di Monitoraggio

Con cadenza quindicinale nelle stazioni individuate secondo i criteri di cui al punto 1, verranno indagate le seguenti variabili.

Variabili indagate sulle acque	
Temperatura (lungo la colonna d'acqua)	
pH (lungo la colonna d'acqua)	
Salinità (lungo la colonna d'acqua)	
Ossigeno disciolto (lungo la colonna d'acqua)	
Clorofilla 'a' (lungo la colonna d'acqua)	
Azoto totale (in superficie)	
Azoto ammoniacale (in superficie)	
Azoto nitroso (in superficie)	
Azoto nitrico (in superficie)	
Fosforo totale (in superficie)	
Ortofosfato (in superficie)	
Silicati (in superficie)	
Trasparenza	
Analisi quali - quantitativa del fitoplancton*	I anno: densità delle Diatomee, densità dei Dinoflagellati, densità dell'altro fitoplancton
	II anno: lista e densità delle specie
Analisi quali - quantitativa dello zooplancton*	I anno: densità dei Copepodì e dei Cladoceri
	II anno: lista e densità delle specie

* un solo punto di prelievo nella stazione più vicina alla costa.

Per ogni data di campionamento dovranno essere acquisiti i dati relativi alle variabili meteo-marine a disposizione presso le Stazioni costiere.

- Due volte l'anno lungo i transesti specificati, si individuerà un sito dove verranno effettuate misure di bioaccumulo su bivalve *Mytilus galloprovincialis* e un sito per effettuare le analisi su campioni di sedimento, indagando le seguenti variabili. Qualora non fossero presenti banchi naturali di *Mytilus galloprovincialis*, si provvederà alla predisposizione di impianti artificiali lungo i transesti già individuati.

Variabili indagate su <i>Mytilus galloprovincialis</i>	Variabili indagate su campioni di sedimento
Composti organoclorurati*	Granulometria
Metalli pesanti **	Composti organoclorurati*
Idrocarburi Policiclici Aromatici***	Metalli pesanti **
Composti organostannici (TBT)	Idrocarburi Policiclici Aromatici***
	Carbonio organico totale
	Composti organostannici (TBT)
	Saggi biologici (<i>Vibrio fischeri</i> più un'altra specie a scelta)
	Spore di clostridi solfitoriduttori

*DDT e analoghi (DD's); isomeri del esaclorocicloesano (HCH's); Drin's; esaclorobenzene; PCB's (4/7 atomi di cloro, specificando quali congeneri sono stati ricercati ed i valori delle singole concentrazioni).

**Hg, Cd, Cr, Pb, Zn, Cu, V, As, Ni, Al e Fe come screening preliminare per il I anno.

***Naftalene, Acenaftene, Acenaftilene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benz(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,3,c,d)pirene.

- Una volta l'anno nelle aree individuate secondo i criteri riportati al punto 1, verranno effettuate indagini sulle biocenosi (praterie di *Posidonia oceanica* o, ove non presenti, sulla biocenosi SFBC) dalla fine del primo anno di attività, in inverno.

Analisi sulla <i>Posidonia oceanica</i>	Analisi sulla SFBC (Sabbie Fini Ben Calibrate)
Densità fogliare	Lista delle specie completa o in alternativa la lista delle specie guida della biocenosi.
Leptocronologia	Biometria delle specie indicatrici
Fenologia	
Marcaggio del limite inferiore	

- Tutte le indagini previste nel programma di monitoraggio andranno eseguite in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente - Servizio Difesa Mare - sia per quanto riguarda le metodiche analitiche sia per quanto attiene le modalità di campionamento e di conservazione dei campioni.
- I campionamenti sulle acque vanno eseguiti entro la I ed entro la III settimana di ogni mese. In caso di particolari avversità meteo-marine o per cause fortuite o di forza maggiore, tali scadenze possono essere procrastinate di una settimana, purché ne sia informato il Ministero e sia garantito un intervallo minimo di sette giorni tra un campionamento ed il successivo.

30 novembre 2000

ALLEGATO "2"**Trasferimento dei dati al Si.Di.Mar.****Trasporto dei dati**

L'attività in oggetto realizza il trasporto dei dati dalla periferia (Regioni) al centro (SDM).

Tale attività sarà realizzata in via totalmente informatica, mediante procedure automatizzate, collegandosi mediante internet ad un server del Servizio Difesa Mare.

E' necessario che i dati siano raccolti da un unico soggetto (la Regione o suo delegato) che mediante un'identificativo utente ed una password ad essa associata potrà accedere alle procedure residenti sul server SDM.

Avvenuta tale verifica con esito positivo, il server SDM fornirà alla Regione una breve sintesi dei dati già caricati sul database negli ultimi 6 – 12 mesi (tipo monitoraggio, nr. record, campagna, anno); es.:

<u>Regione</u>	<u>tipo monitoraggio</u>	<u>nr. rkd</u>	<u>campagna</u>	<u>anno</u>
Puglia	E	898	001	2000
Puglia	E	898	002	2000
Puglia	E	898	003	2000

...

Inoltre, viene visualizzato il campo di input per l'indicazione del file da trasferire al server del SDM.

Il nome del file dovrà essere del seguente tipo:

codice monitoraggio (1 carattere) + substringa codice fornitore (2° e 3° carattere campo fornitore) + campagna di rilevamento (3 caratteri) + anno (yy) (es.: E1200100.txt : eutrofizzazione – Puglia – 1° campagna – anno 2000)

I CODICI RELATIVI AL TIPO DI MONITORAGGIO E AL PERIODO DI RIFERIMENTO DEVONO ESSERE ANCORA STABILITI; QUELLI QUI RIPORTATI SONO RELATIVI AL VECCHIO MONITORAGGIO.

Il formato del file dati in input alla procedura che effettua il trasporto al server dati è di tipo sequenziale con la seguente struttura:

- Fornitore:** codice del fornitore come codificato nella base dati del Si.Di.Mar. (tre caratteri alfanumerici)
- Campagna di rilevamento:** codice della campagna di rilevamento come codificato nella base dati del Si.Di.Mar. (tre caratteri alfanumerici).
- Tipo monitoraggio:** codice del tipo di monitoraggio come codificato nella base dati del Si.Di.Mar. (un carattere alfabetico)
- Codice stazione:** codice della stazione di monitoraggio (quattro caratteri alfanumerici). La codifica di tale campo è libera, il codice deve essere univoco per ogni singolo punto e restare invariato nel corso degli anni.
- Distanza dalla superficie dell'acqua:** distanza dalla superficie a cui viene effettuato il prelievo, in metri (numerico del tipo xx,yy).

6. Data: formato dd/mm/yyyy

7. Ora: hh:mm (24 ore)

8. Grandezza rilevata (parametro): codice del parametro marino come codificato nella base dati del Si.Di.Mar (quattro caratteri alfanumerici).

9. Valore: valore della misura effettuata (campo numerico di lunghezza non stabilita). Il numero dovrà essere espresso in chiaro senza esponenti e con separatore decimale rappresentato dalla virgola.

10. Note: note (campo alfanumerico di lunghezza massima di 35 caratteri).

11 Progressivo di rilevamento: rappresenta il progressivo del rilevamento in colonna (lunghezza massima di tre caratteri numerici).

Si prevede che nel file sia presente un campo separatore individuato dal carattere ';'. La procedura che effettua il trasporto sarà residente sul server del SDM.

Controllo dei dati

Sul server del SDM, in base al nome del file ricevuto dalla Regione (nome che contiene i seguenti metadati: tipo monitoraggio, anno, campagna, fornitore) viene effettuato un controllo di "merito" di quanto inviato: si controlla cioè che all'interno del file siano contenute informazioni identiche a quelle veicolate dal nome del file stesso

Successivamente vengono attivati i seguenti controlli

- **Formato:** viene controllato che il file abbia il formato previsto (anche n. di campi che compongono il rkd). In particolare sono previsti i seguenti controlli:

1. Data: deve essere nel formato dd/mm/yyyy

2. Ora: deve essere nel formato hh:mm .

3. Valore, progressivo di rilevamento, distanza dalla superficie dall'acqua: devono essere numerici.

4. Progressivo rilevamento: deve essere preceduto da una serie continua di progressivi (se il progressivo ha valore 7 devono esistere i progressivi 1-2-3-4-5-6).

5. Tipo monitoraggio: che sia alfabetico.

Obbligatorietà: si controlla che siano presenti tutti i dati all'interno del record e del file.

Nello specifico questo si esplica nei seguenti controlli

1. Ogni campo di ogni record deve essere impostato (non è ammesso lo spazio); l'unico che può essere vuoto è il campo note.

2. Devono essere presenti tutte le stazioni previste per il tipo monitoraggio.

Congruenza: devono essere eseguiti i seguenti controlli di congruenza:

1. Codice fornitore: deve essere uno di quelli presenti nella base dati.

2. Codice parametro: deve essere uno di quelli presenti nella base dati.

3. Codice stazione: deve essere presente per il tipo di monitoraggio in considerazione.

4. Controllo di assenza di record duplicati.

5. Data: in una data campagna i dati di una stessa stazione devono avere la medesima data.

Consistenza interna dei dati: devono essere presenti tutti i parametri previsti per ogni stazione di monitoraggio. Inoltre, per ogni parametro misurato su colonna verrà controllato che siano presenti le misure previste in corrispondenza di ogni singolo progressivo.

Il programma di controllo scriverà un file di output in cui verranno indicati i vari errori riscontrati o il buon esito del controllo. Questo file conterrà le seguenti informazioni:

1. Nome del file elaborato;
2. Nome del fornitore;
3. Data di elaborazione;
4. Numero di record presenti nel file elaborato;
5. Numero di record errati;
6. Le campagne presenti per tipo monitoraggio all'interno del file;
7. Parametri mancanti per stazione;
8. Stazioni mancanti per tipo di monitoraggio;
9. Per la campagna vengono indicate le date presenti nel file;
10. Valori di parametri (con indicazione della stazione e della data relativa) che non soddisfano il controllo di range (errore che non impedisce il caricamento ma che richiede una conferma dal fornitore);
11. Valore min, max e medio di ogni parametro inviato;

Per ogni altro errore viene riportato il tracciato completo del record errato con l'errore rilevato.

Tale report verrà trasmesso al fornitore via E-mail

Decodifica delle Stazioni di monitoraggio e degli Strumenti utilizzati

Dovranno essere fornite, ad inizio attività di monitoraggio e comunque prima dell'invio dei primi dati, informazioni circa le stazioni di monitoraggio e gli strumenti utilizzati. Tali dati dovranno essere forniti in formato Microsoft Excel 5 (o versioni successive) o in formato testo con i campi separati da punto e virgola:

La struttura dei file è la seguente:

Stazioni di monitoraggio

Codice Stazione: codice della stazione di monitoraggio (quattro caratteri alfanumerici).

Descrizione: descrizione (località di riferimento, foce/porto/....., ecc.) della stazione (massimo trenta caratteri alfanumerici)

***Latitudine gradi:** lunghezza 2 caratteri

***Latitudine primi:** lunghezza di 2 caratteri

***Latitudine secondi:** lunghezza di 2 caratteri

***Longitudine gradi:** lunghezza di 3 caratteri

***Longitudine primi:** lunghezza di 2 caratteri

***Longitudine secondi:** lunghezza di 2 caratteri

Profondità massima fondale: in metri (numerico del tipo xxxx,yy)

Distanza dalla riva: in metri (cinque caratteri numerici)

Tipo di monitoraggio: tipo di monitoraggio effettuato nella stazione (un carattere alfanumerico).

** Il sistema geodetico di riferimento per la rilevazione e la fornitura delle coordinate geografiche delle stazioni è il Sistema Geodetico Internazionale denominato European Datum 1950 (ED1950).*

Strumenti/Metodi

Parametro: codice del parametro alfanumerico di 4 caratteri

Nome: descrizione dello strumento e/o delle metodiche utilizzate carattere alfanumerico di massimo 80 caratteri

Marca: marca dello strumento carattere alfanumerico di massimo 40 caratteri

Modello: modello dello strumento carattere alfanumerico di massimo 40 caratteri

Limite di rilevabilità: campo numerico di 12 cifre intere e 6 decimali

Accuratezza: campo numerico di 2 cifre intere

Data inizio utilizzo: formato dd/mm/yyyy

Data fine utilizzo: formato dd/mm/yyyy

N.B.:

In attesa di definire nel dettaglio e di realizzare la connessione tra il Server Difesa Mare e ogni singola Regione, i file potranno essere trasmessi via E-mail.

In un primo periodo (massimo 6* mesi) si potranno trasferire i file anche nel vecchio formato, nell'ultima versione concordata. La trasmissione dei file nel vecchio formato potrà avvenire solo via E-mail indicando espressamente di avvalersi del vecchio formato.

*giusta nota del Ministero dell' Ambiente n.Rrot.SDM/1/4139 del 22.12.2000 Rervenuta il 24.01.2001

TABELLA " A "TABELLA A (pagina 1)
MONITORAGGIO TRIENNIO 2001-2003

COSTO ANNUO PER AREA INDAGATA:		
COSTO IMBARCAZIONE		75.000.000
COSTO ANALISI		58.000.000
TOTALE (al netto di IVA)		133.000.000
TOTALE (IVA compresa)		159.600.000

**COSTO IMBARCAZIONE
ANNUA PER AREA**

Costo imbarcazione
comprensivo di costo del
personale, personale di bordo
e altre spese ogni uscita di
3.000.000

		N° di uscite	Costo nave	Costo annuo imbarcazione
Acque, Fito e Zooplankton		24	3.000.000	72.000.000
Biota*				
Sedimenti*				
Biocenosi		1	3.000.000	3.000.000
Totale		25	3.000.000	75.000.000

*Le uscite coincidono con quelle per il campionamento delle acque

**COSTO ANALISI ANNUA
PER AREA**

	Costo per punto di campionamento	Punti di camp. per transetto	Costo unit. area	Frequenza annua	Costo annuo analisi per area (in lire)
Acque	510.000	3	1.530.000	24	36.720.000
Fito e Zooplankton	500.000	1	500.000	24	12.000.000
Biota	1.445.000	1	1.445.000	2	2.890.000
Sedimenti	2.445.000	1	2.445.000	2	4.890.000
Biocenosi	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
Totale			7.420.000		58.000.000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 715

Art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e art. 14, comma 1, legge regionale 29/12/2004, n. 25. Restituzione fondi dal Mediocredito Centrale spa – Variazione amministrativa al Bilancio di previsione anno 2005.

- Il Vice Presidente, Assessore alle Attività Produttive, Industria, Industria Energetica, Artigianato, Commercio, Innovazione Tecnologica, Fiere e Mercati, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Sviluppo Economico", confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dai Dirigenti dei Settori Artigianato, Commercio e Industria, riferisce quanto segue:
- Il Dec. Lgs.vo 31/3/1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione dei Capi II e III della legge n. 59/97, ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato, prevedendo, all'uopo, l'istituzione presso ogni Regione di un Fondo Unico nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;
- Con legge 29 giugno 2004, n. 10, la Regione ha inteso disciplinare gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo Unico regionale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Con nota del 14 marzo 2005, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 38/A/1774 del 17 marzo 2005, il Settore Ragioneria ha comunicato la restituzione della somma di Euro 25.432,74 da parte del Mediocredito Centrale nell'ambito della gestione dei fondi ex legge n. 1329/1965;
- Trattandosi di fondi con destinazione di vincolo e relativi alle attività delegate trasferite alle Regioni, si può procedere, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e art. 14, comma 1, legge regionale 29/12/2004, n. 25, alla variazione amministrativa al corrente Bilancio di previsione nei termini di competenza e cassa, mediante iscrizione ai rispettivi capitoli di parte entrata e di parte spesa della complessiva somma di Euro 25.432,74;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 16/11/2001, n. 28

- Importo restituito Euro 25.432,74;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e art. 14, comma 1, legge regionale 29/12/2004, n. 25, si procede alla seguente variazione amministrativa, nei termini di competenza e cassa, al corrente Bilancio di Previsione

“PARTE ENTRATA - VARIAZIONE IN AUMENTO”

- Unità Previsionale di Base 4.3.6

Cap. 2032351 “FONDO UNICO REGIONALE - ART. 19 - D. L.VO N. 112/1998”

Competenza Euro 25.432,74

Cassa Euro 25.432,74

“PARTE SPESA - VARIAZIONE IN AUMENTO”

- Unità Previsionale di Base 4.6.2

Cap. 211085 - “SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI NEI SETTORI ARTIGIANATO E PMI DI CUI ALLA L.R. N. 10/2004”

Competenza Euro 25.432,74

Cassa Euro 25.432,74

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4, comma 4, lettera K della L.R. n. 7/1997;

- Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e art. 14, comma 1, legge regionale 29/12/2004, n. 25, di apportare la seguente variazione amministrativa, nei termini di competenza e cassa, al corrente Bilancio di Previsione:

“PARTE ENTRATA - VARIAZIONE IN AUMENTO”**- Unità Previsionale di Base 4.3.6**

Cap. 2032351 “ FONDO UNICO REGIONALE - ART.19 - D. L.VO NA 12/1998”

Competenza Euro 25.432,74

Cassa Euro 25.432,74

“PARTE SPESA - VARIAZIONE IN AUMENTO”**- Unità Previsionale di Base 4.6.2**

Cap. 211085 - “SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI NEI SETTORI ARTIGIANATO E PMI DI CUI ALLA L.R. N. 10/2004”

Competenza Euro 25.432,74

Cassa Euro 25.432,74

- di incaricare il Settore Ragioneria degli adempimenti rivenienti dall'approvazione del presente provvedimento;
- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all'impegno e liquidazione delle somme di che trattasi;

- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001, nonché al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. n. 30/2003.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 719**Art. 3 – co. 4° della Legge 125/2001. Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcool e problemi alcoolcorrelati. Variazione al Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2005.**

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 5 - Dipendenze Patologiche, confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

Con Legge 30 marzo 2001, n. 125 è stata emanata la legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati.

Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui all'art. 3 co. C della citata legge è previsto, dal l'Amministrazione dello Stato, un finanziamento annuale che è ripartito tra le regioni secondo criteri prefissati.

Con nota prot. n. DPV.VI.3B.01.1060 del 29/5/2003, il Ministero della Salute, ha comunicato che, per le attività di monitoraggio di cui innanzi, la quota spettante alla Regione Puglia per gli anni 2001 e 2002 è di Euro 34.143,35 (Trentaquattromilacentoquarantatre/35), per ciascuno degli anni citati, da erogare successivamente alla presentazione di una relazione annuale riassuntiva degli interventi organizzativi e dei risultati conseguiti nell'anno di riferimento.

Con nota prot. n. 24/22138/5 del 15/7/2004 l'Assessorato alla Sanità ha trasmesso una relazione

riassuntiva delle iniziative assunte, nella Regione Puglia, in tema di monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, nell'anno 2001.

Successivamente, con nota prot. n. DGPREV.IX/18273/P/I.3.B.I.2 del 3/8/2004, il Ministero della Salute, nel comunicare l'avvenuta perenzione amministrativa delle somme stanziare per l'anno 2001 pari a Euro 34.143,35 (Trentaquattromilacentoquarantatre/35) ha chiesto all'Assessorato alla Sanità di inoltrare domanda di reiscrizione in bilancio della predetta somma da inviare allo stesso Ministero. Adempimento compiuto con nota assessorile prot. n. 24/24685/5 del 10 agosto 2004.

In data 21/12/2004 il Ministero della Salute ha accreditato la somma di Euro 34.143,35 (Trentaquattromilacentoquarantatre/35) in favore del c/c n. 31601 che la Regione Puglia intrattiene con la Tesoreria Provinciale dello Stato. Tale somma risulta introitata provvisoriamente con riversale n. 8552/04 imputata al cap. 6153300/2004.

Per quanto in premessa si rende necessario apportare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 29/12/2004, n. 25, la conseguente variazione di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 al corrispondente capitolo di entrata n. 2055767 e di spesa n. 712046 nelle rispettive UPB e dotando gli stessi capitoli di uno stanziamento pari a Euro 34.143,35.

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

ENTRATA Cap.: 2055767 U.P.B. 2.1.15

Descrizione capitolo: Trasferimenti dello Stato per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati per gli anni 2001-2002-2003.

STANZIAMENTO:

Competenza: Euro 34.143,35

Cassa: Euro 34.143,35

SPESA Cap.: 712046 U.P.B. 9.1.4

Descrizione capitolo: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati

per gli anni 2001-2002-2003 di cui alla Legge 125/2001.

STANZIAMENTO:

Competenza: Euro 34.143,35

Cassa: Euro 34.143,35

Il Responsabile del Procedimento
dr. Giuseppe Martinelli

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97, attesa l'attribuzione di competenza riveniente dal combinato disposto di cui all'art. 12 - comma 1 della L.R. 16/11/2001, n. 28 e successive modifiche ed all'art. 14 della successiva L.R. 29/12/2004, n. 25.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

di apportare ai sensi dell'art. 12 della L.R. 7/3/2004, n. 5, la seguente variazione di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 al corrispondente capitolo di entrata n. 2055767 e di spesa n. 712046 nelle rispettive UPB e dotando gli stessi capitoli di uno stanziamento pari a Euro 34.143,35.

ENTRATA Cap.: 2055767 U.P.B. 2.1.15

Descrizione capitolo: Trasferimenti dello Stato per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di

alcol e ai problemi alcolcorrelati per gli anni 2001-2002-2003.

STANZIAMENTO:

Competenza: Euro 34.143,35

Cassa: Euro 34.143,35

SPESA Cap.: 712046 u.P.B. 9.1.4

Descrizione capitolo: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati per gli anni 2001-2002-2003 di cui alla Legge 125/2001.

STANZIAMENTO:

Competenza: Euro 34.143,35

Cassa: Euro 34.143,35

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 16/11/2001 n. 28 nonché la trasmissione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 25/04.

Il Segretario
Dr. Romano Donno

Il Presidente
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 720

Art. 14 – L.R. 29 dicembre 2004, n. 25. Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005. Risorse finanziarie di euro 12.836.292,87 trasferite alla Regione Puglia per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria.

L'Assessore alle Politiche della salute, Dr. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 5, confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

In attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, ha conferito alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità

veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

Successivamente, la tabella A) allegata al D.P.C.M. 26 maggio 2000 ha indicato le funzioni e i compiti conferiti nella materia di cui trattasi, in relazione alle quali lo stesso decreto, all'art.2, individua le risorse finanziarie da attribuire alle Regioni.

Con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 sono state ripartite e trasferite le risorse finanziarie alla Regione Puglia per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 112/98.

Considerato che le risorse finanziarie messe a disposizione delle Regioni con l'adozione del predetto DPCM 26.5.2000 non sono state sufficienti ad esercitare le competenze relative agli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, il Governo Statale ha ritenuto necessario rideterminare i finanziamenti anzidetti sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati.

Ai fini della suddetta rideterminazione la Regione Puglia, in adempimento a quanto stabilito dal DPCM 8 gennaio 2002, dal successivo DPCM 24 luglio 2003 e per l'anno 2004 in base alle tabelle predisposte dal Ministero dell'Economia giusta nota n. 0066182 del 3 giugno 2004, ha provveduto a trasmettere al citato Ministero un'apposita rendicontazione della spesa effettuata o da effettuare aggiornata al 30 Giugno di ogni anno.

A fronte della predetta rendicontazione, il suddetto Ministero con il decreto n. 139238 del 1° dicembre 2003 ha assegnato e corrisposto a questa Regione la somma di euro 4.736.939,58 per l'anno finanziario 2003, quale ulteriore acconto del finanziamento connesso al conferimento delle funzioni in materia di salute umana ai sensi dell'art. 114 del D.l.vo 112/98 ed in particolare di quelli derivanti dal pagamento agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, avuto riguardo alle pratiche istruite fino alla data del 31.12.2002.

Successivamente, per l'anno finanziario 2004, il più volte citato Ministero con decreto n. 140155 del 29 novembre 2004 ha assegnato alla Regione Puglia la somma di euro 8.100.353,28 ripartita in due erogazioni: rispettivamente di euro 7.736.259,98 e di euro 364.093,30 come riportato sul decreto stesso.

Il Settore Ragioneria con le note: n. 8856 del 21.05.04 e n. 3531 dell'8.01.05 ha comunicato che le somme di Euro 4.735.939,58 - Euro 7.736.259,58 sono state accreditate in favore della Regione Puglia sul conto n. 31601 acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari con i modelli 2 TUN rispettivamente del 19.12.2003 e del 14.02.2005.

Per quanto sopra riportato, tenuto conto che trattasi di nuove assegnazioni disposte dal Ministero dell'Economia e Finanze con vincolo di spesa, si rende necessario apportare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 29.12.2004, n. 25, la seguente variazione in aumento nello stato di previsione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2005 della Regione Puglia, sia in termini di competenza che di cassa:

COPERTURA FINANZIARIA
U.P.B. 2.1.15 -SANITA'

Capitolo ENTRATA n. 2035770

somma da iscrivere + Euro 12.836.292,87

Trasferimento di risorse per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi conferiti alla Regione in torna di salute umana e sanità veterinaria (artt. 112 e seguenti del D.lgs 112/98

Tot. stato di previsione + Euro 12.836.292,87

U.P.B. 9.1.4 - SANITA'

Capitolo USCITA n. 751000

somma da iscrivere + Euro 12.836.292,87

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di Vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e Art. 114 D.lgs 112/98

Tot. stato di previsione + Euro 12.836.292,87

Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori cor-

relate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

All'impegno e liquidazione della spesa in favore delle Aziende UU.SS.LL. si provvederà con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio.

Il Dirigente del Settore
Silvia Papini

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilita dall'art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di introdurre, per le motivazioni già espresso in narrativa, la seguente variazione in aumento nello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 25, in conseguenza della assegnazione statale a destinazione vincolata, disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti n. 139238 del 1° dicembre 2003 e n. 140155 del 29 novembre 2004, per complessivi Euro: 12.836.292,87

U.P.B. 2.1.15 - SANITA'

Cap. ENTRATA n. 2035770

somma da iscrivere + Euro 12.836.292,87

Trasferimento di risorse per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi conferiti alla Regione in tema di salute umana e sanità veterinaria (Art. 112 e segg. D.lgs. 112/98)

Tot. stato di previsione + Euro 12.836.292,87

U.P.B. 9.1.4 - SANITA'

Cap. USCITA n. 751000

somma da iscrivere + Euro 12.836.292,87

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e Art. 114 D.lgs. 112/98)

Tot. stato di previsione + Euro 12.836.292,87

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. 16/11/2001 n. 28 nonché la trasmissione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 25/04;
- è fatto obbligo al Dirigente del Settore di adottare, entro il corrente esercizio, l'atto di impegno e liquidazione della spesa alle singole Aziende U.U.S.S.L.L., autorizzata dal presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 729

Terlizzi (Ba) Piano di lottizzazione del sub comparto di zona C5/a2 di PRG. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Bufi Cosmo ed altri.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto

del Territorio, Prof. Arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. 40 e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente di Settore riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di TERLIZZI (BA), nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare - agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o esteso/estesi interessati/o;

- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dai sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali .

**INTERVENTO: Comune di Terlizzi (BA)
Piano di lottizzazione del sub comparto di zona C5/a2, alla località Via Camarelle - Via Vecchia Ruvo.
Soggetto Proponente: Bufi Cosmo ed altri.**

Con nota acquisita al prot. N° 11584 del Settore Urbanistico Regionale in data 03/11/2004, il Comune di Terlizzi ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di lottizzazione convenzionata del sub-comparto di zona C5/a2, come tipizzato dal vigente P.R.G., per la realizzazione di insediamenti residenziali ed E.R.P.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 Inquadramento Area di Progetto;
- TAV. 2 Planimetria di P. di L. su base P.R.G.;
- TAV. 3 Planimetria P. di L. su base catastale con individuazione delle strade di Piano, Rilievo topografico principali capisaldi;
- TAV. 4 Progetto schematico opere di urbanizzazione;
- TAV. 5 Planimetria quotata - Profili stradali;
- TAV. 6 Planimetria unità minime di intervento - Ipotesi attribuzione dei lotti;
- TAV. 7 Planimetria arredo urbano - Particolare lotto tipo - Particolare verde attrezzato;
- TAV. 8 Schemi Tipologici;
- TAV. 9 Planovolumetrico;
- TAV. 10 Planimetrie - Aderenti - Superfici da cedere;
- ALLEGATO "A" Relazione tecnica illustrativa - Tabelle varie;
- ALLEGATO "B" Stralcio autentico di mappa catastale e visure catastali;
- ALLEGATO "C" Norme urbanistico-edilizie di esecuzione P. di L.;

- ALLEGATO "E" Documentazione fotografica;
- ALLEGATO "F" Relazione Finanziaria; - Relazione Geologica.

L'intervento in parola ricade in località "Camarelle" su aree individuate in catasto al FG. n° 21 ptc. n° 653 - 654 - 655 - 253 - 656 - 657 - 658 - 367 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 668 - 667 - 669 - 670 - 671 - 149 - 391 - 126 - dell'estensione complessiva di mq 32.481.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:

- Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0.35
- Aree a standards 10%
- Altezza massima m. 8
- Numero dei piani n. 2
- Distanza minima dal ciglio stradale M10
- Distanza minima tra edifici m. 10
- Distanza minima tra i confini m. 5

La destinazione delle aree è così numericamente rappresentata:

- aree per standards mq 2081
- aree per strade e marciapiedi mq 11.270
- superficie fondiaria mq 15.194

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico

Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di TERLIZZI con la richiesta di parere paesaggistico inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A. T. D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono" si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico- vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
 - Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio individuando i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata frui-

zione/utilizzo, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni trasformazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa ed in particolare dalla relazione generale allegata, con particolare riferimento al paragrafo 8, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche né le aree oggetto dell'intervento risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela. Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa inoltre rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:** L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico, né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento. Inoltre l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ovvero si presenta alquanto antropiz-

zato ed urbanizzato attesa la relativa vicinanza dell'area d'intervento al tessuto edificato.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi Civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche archeologiche).

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato a ridosso del tessuto edificato esistente del comune di Terlizzi e si presenta alquanto antropizzato.

L'ambito oggetto d'intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta al suo interno, soprattutto a ridosso dell'area d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Quindi, non essendo direttamente interessato, dalle opere in progetto, alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T.

Ciò stante l'intervento proposto non configura alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare; pertanto

l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso uso del territorio comunque ancora compatibile con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa per la sua articolazione pianovolumetrica risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano attualmente alquanto antropizzati ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto per le sue caratteristiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare i segni tipici del paesaggio agrario comunque ancora presenti su l'area oggetto

di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le eventuali alberature di pregio presenti sull'area oggetto d'intervento siano preservate ed implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie previste in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine con la viabilità pubblica esistente). Quanto sopra sia al fine di consentire sia lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI”

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile dell'U.O., dal dirigente dell'Ufficio 2° e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta Bufi Cosmo ed altri, per il “Piano di lottizzazione zona residenziale di nuova espansione, sub-comparto C5/a2” ricadente nel territorio del Comune di Terlizzi, il parere paesaggistico, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio dei Permessi di Costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 730

Fasano (Br) P.d.L. in zona C2 comparto 20 del P.R.G. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta : Coop. Edil. "Orchidea" a r.l. Fasano e Sig. Grassi.

L'Assessore all'Urbanistica prof. arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dai responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dai Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati j piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoelencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame

e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o esteso/i interessati/o al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali .

INTERVENTO: Comune di FASANO (BR) Piano di Lottizzazione in zona C2 comparto 20 di P.R.G. Deliberazione del C.C. n° 85 del 14/09/2001

Soggetto Proponente: Cooperativa edilizia "Orchidea" a r.l. Fasano e Signor Grassi.

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica, mediante un piano di lottizzazione per insediamenti residenziali, del Comparto 21 del vigente P.R.G. del Comune di Fasano.

La documentazione trasmessa direttamente dal Comune di Fasano per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione paesaggistica;
- Atlanti P.U.T.T./P della documentazione cartografica;

TAV. 1

- Stralcio aerofotografico;
- Stralcio P.R.G.;
- Stralcio catastale digitalizzato con individuazione comparto;
- Individuazione lottizzazione su stralcio catastale;
- Stralcio aereofotografico con zonizzazione P.d.L.
- individuazione aree da cedere su catastale.

TAV. 2

- Zonizzazione e dati di progetto;
- Plan. Distanze, allineamenti, quote e parametri progettuali;
- Planimetria di progetto;
- Opere di urbanizzazione.

TAV. 3

- Profili e sezioni;
- Tipologia edilizia.

TAV. 4 - Rilievo fotografico;

- stralcio catastale.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree dell'estensione complessiva di mq 22535

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie territoriale mq. 13.508,84
- Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,61
- Volume totale di progetto mc. 8.375,48
- Abitanti da insediare n° 83,75
- Aree a standards mq 1.763,00
- H max tipologia A mt 7,00
- H max tipologia B mt 7,00

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.011 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le

attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l’utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento, ovvero il comparto definito dallo strumento urbanistico generale vigente, non risulta interessata da alcuna componente del predetto sistema che abbia un rilevante ruolo nell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. L’area d’intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico- geomorfologico-idrogeologico.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica

L’area d’intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d’importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa

L’area d’intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso vincolo idrogeologico, Usi civici,

- Entrando nel merito dell’intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito territoriale di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi risulta alquanto antropizzato, attesa la diffusa presenza di insediamenti abitativi già esistenti.

- Con riferimento specifico all’area oggetto d’intervento questa comunque stante alle tavole tematiche del P.U.T.T./P., non appare direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all’art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l’intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l’ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle considerazioni in precedenza riportate la trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico che l’intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l’attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di

tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, si rappresenta che la stessa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei valori paesistici del sito che si presenta alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di caratteri di naturalità.

L'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche (dei fabbricati previsti), andrà ad operare in sintesi una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sia pure in maniera residuale, sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare, in sede di progettazione definitiva, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica si prescrive

- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area

d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Le predette alberature dovranno avere in sintesi funzione di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra l'area d'intervento ed il suo intorno diretto.

- La totale conservazione delle alberature di pregio presenti nell'ambito di intervento nonché la messa a dimora di ulteriori soggetti arborei della flora locale sarà finalizzata altresì a non produrre significative modificazioni dell'ambiente e nel contempo a non creare grave turbativa alla fauna selvatica presente in loco ovvero a non arrecare alcun pregiudizio alla potenzialità faunistica dei luoghi interessati dalle opere.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatte salve dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei ter-

mini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta Cooperativa edilizia “Orchidea” a r.l. di Fasano e Signor Grassi, relativamente al Piano di Lottizzazione in zona C2 - comparto 20 del P.R.G. vigente del Comune di Fasano adottato con deliberazione del C.C. n° 85 del 14/09/2001, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa

fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 731

Fasano (Br) Piano di lottizzazione in zona C1 comparto 21 del PRG. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Coop. Edil. “Orchidea” a r.l. Fasano e Sig.ra Colella.

L'Assessore all'Urbanistica Prof. Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati

senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o esteso/interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali .

**INTERVENTO: Comune di FASANO (BR)
Piano di Lottizzazione in zona C1 comparto 21
di P.R.G. Deliberazione del C.C. n° 86 del
14/09/2001**

**Soggetto Proponente: Cooperativa edilizia
"Orchidea" a r.l. Fasano e Signora Colella.**

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica, mediante un piano di lottizzazione per insediamenti residenziali del Comparto 21 del vigente P.R.G. del Comune di Fasano.

La documentazione trasmessa direttamente dal Comune di Fasano per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione paesaggistica;
- Atlanti P.U.T.T./P della documentazione cartografica;

TAV. 1

- Stralcio aerofotografico;
- Stralcio P.R.G.;
- Stralcio catastale digitalizzato con individuazione comparto;
- Individuazione lottizzazione su stralcio catastale;
- Stralcio aereofotografico con zonizzazione P.d.L.;
- Individuazione aree da cedere su catastale.

TAV. 2

- Zonizzazione e dati di progetto;
- Plan. Distanze, allineamenti, quote e parametri progettuali;
- Planimetria di progetto;
- Opere di urbanizzazione.

TAV.3

- Profili e sezioni;
- Tipologia edilizia.

TAV. 4

- Rilievo fotografico;
- stralcio catastale.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree dell'estensione complessiva di mq 22535

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie territoriale mq. 12.374,20
- Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,93
- Volume totale di progetto mc. 11.508,00
- Abitanti da insediare n° 115,08
- Aree a standards mq 2077,00
- H max tipologia A mt 7,00
- H max tipologia B mt 13,50

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.011 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.011 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dai Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N. T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del terri-

torio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento, ovvero il comparto definito dallo strumento urbanistico generale

vigente, non risulta interessata da alcuna componente del predetto sistema che abbia un rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico-geomorfologico-idrogeologico.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso vincolo idrogeologico, Usi civici,

- Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta alquanto antropizzato, attesa la diffusa presenza di insediamenti abitativi già esistenti.
- Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa comunque stante alle tavole tematiche del P.U.T.T./P., non appare direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territo-

riale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle considerazioni in precedenza riportate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, si rappresenta che la stessa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei valori paesistici del sito che si presenta alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di caratteri di naturalità.

L'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche (dei fabbricati previsti), andrà ad operare in sintesi una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in

sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sia pure in maniera residuale, sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare, in sede di progettazione definitiva, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica si prescrive

- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto .

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Le predette alberature dovranno avere in sintesi funzione di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra l'area d'intervento ed il suo intorno diretto.

- La totale conservazione delle alberature di pregio presenti nell'ambito di intervento nonché la messa a dimora di ulteriori soggetti arborei della flora locale sarà finalizzata altresì a non produrre significative modificazioni dell'ambiente e nel contempo a non creare grave turbativa alla fauna selvatica presente in loco ovvero a non arrecare

alcun pregiudizio alla potenzialità faunistica dei luoghi interessati dalle opere.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatte salve dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla ditta Cooperativa edilizia "Orchidea" a r.l. di Fasano e Signora Colella, relativamente al Piano di Lottizzazione in zona C1 -

comparto 21 del P.R.G. vigente del Comune di Fasano adottato con deliberazione del C.C. n° 86 del 14/09/2001, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

